

COMUNE DI GAMBOLO'

SETTORE TRIBUTI

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI

- APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. n° 13 del 15-2-96
- ESECUTIVO IL 11 MAR. 1996
- RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
PER 15 GIORNI DAL 14 MAR. 1996

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 - Classificazione del Comune
- Art. 3 - Categoria delle località
- Art. 4 - Gestione dell'imposta e del servizio affissioni
- Art. 5 - Attribuzioni del personale addetto
- Art. 6 - Data di presentazione degli atti
- Art. 7 - Funzionario responsabile

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 8 - Oggetto
- Art. 9 - Soggetto passivo
- Art. 10 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 11 - Dichiarazione
- Art. 12 - Pagamento dell'imposta
- Art. 13 - Rimborsi
- Art. 14 - Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta
- Art. 15 - Riduzioni dell'imposta
- Art. 16 - Esenzioni dell'imposta

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 17 - Oggetto
- Art. 18 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 19 - Richiesta del servizio
- Art. 20 - Modalità delle pubbliche affissioni
- Art. 21 - Pagamento del diritto
- Art. 22 - Riduzioni del diritto
- Art. 23 - Esenzioni dal diritto

CAPO IV - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 24 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 25 - Ripartizione degli impianti

- Art. 26 - Piano generale degli impianti
- Art. 27 - Impianti privati per affissioni dirette
- Art. 28 - Autorizzazioni
- Art. 29 - Domanda e documentazione
- Art. 30 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 31 - Anticipata rimozione
- Art. 32 - Divieti e limitazioni
- Art. 33 - Pubblicità effettuata in difformità a Leggi e Regolamenti
- Art. 34 - Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 35 - Pubblicità effettuata su spazi comunali
- Art. 36 - Spazi privati per le pubbliche affissioni
- Art. 37 - Divieti di installazione di mezzi pubblicitari
- Art. 38 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 39 - Tariffe e maggiorazioni
- Art. 40 - Documenti per le richieste di riduzioni ed esenzioni
- Art. 41 - Sanzioni tributarie ed interessi
- Art. 42 - Sanzioni amministrative
- Art. 43 - Norme finali
- Art. 44 - Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, nr. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del suddetto Decreto Legislativo.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre 1993 (7640) quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Gambolò, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al presente Regolamento, appartiene alla classe V.

ART. 3 CATEGORIA DELLE LOCALITA'

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto le zone del Comune di Gambolò, appartenente alla V classe, sono tutte comprese nella stessa categoria.

ART. 4 GESTIONE DELL'IMPOSTA E DEL SERVIZIO AFFISSIONI

1. Il Comune di Gambolò gestisce direttamente il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché, con conseguente riscossione del relativo diritto, il servizio delle pubbliche affissioni, inteso questo non solo a garantire in maniera specifica l'affissione a cura del Comune in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ma anche a garantire, se richiesta, l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, aventi le caratteristiche della pubblicità commerciale propriamente detta.

2. Le gestioni di cui al comma 1 sono effettuate tramite il settore comunale "Tributi", con il concorso eventuale di altri settori, servizi od uffici comunali, se necessario.

3. Qualora il comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni degli art. 25,26,27,28,29,30,31,32,33 e 34 del D. Lgs. 507/1993. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

ART. 5
ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO

1. Il personale comunale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla normativa.

ART. 6
DATA DI PRESENTAZIONE DEGLI ATTI

1. La data di presentazione di qualsiasi atto riguardante la materia di cui al presente Regolamento è quella di assunzione dell'atto medesimo a protocollo generale o di servizio o di settore.
2. Il comma 1 si applica anche per gli atti trasmessi a mezzo del servizio postale, fatti salvi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, sia riconosciuta valida la data di consegna apposta sull'atto dall'ufficio postale.

ART. 7
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Nel caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministro delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 8 OGGETTO

1. L'imposta comunale sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, intendendo per luoghi aperti al pubblico quelli in cui si può accedere senza particolari autorizzazioni.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. L'imposta è altresì applicabile a tutte le forme atte ad identificare il luogo in cui viene esercitata un'attività.
4. Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 507/1993, si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.

ART. 9 SOGGETTO PASSIVO

1. E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità in via principale colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 10 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e le frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto nonché gli altri mezzi similari.
3. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, hanno rilevanza tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.
4. L'imposta sui mezzi pubblicitari bifacciali, abbinati e sorretti da un unico supporto, si applica separatamente alle singole facciate, con arrotondamento per ciascuna di esse.
5. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in un unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi pubblicitari di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro e finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario. Sono da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

9. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

10. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

11. Qualora la pubblicità di cui agli art. 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

ART. 11 DICHIARAZIONE

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 24, è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione. Il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempreché non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

5. Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato.

6. Qualora il contribuente ottiene la proroga di una autorizzazione per pubblicità temporanea, si determina la tariffa dell'imposta sulla base dell'intero periodo operando il conguaglio fra l'importo dovuto per il periodo complessivo e quello pagato in precedenza.

ART. 12 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D. Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione

tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria comunale con modalità che verranno stabilite con apposito Decreto del Ministero delle finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a Lire cinquecento o per eccesso se superiore.

3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tremilioni.

4. L'attestazione del pagamento dell'imposta effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Comune.

5. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate.

6. Il ritardo o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

7. Il pagamento dell'imposta effettuato con modello di versamento non conforme a quello ministeriale è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario, ma sanzionabile quale violazione di norma regolamentare ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 507/1993.

ART. 13 RIMBORSI

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

2. La restituzione di somme versate e riconosciute non dovute è disposta dal funzionario responsabile designato dalla Giunta.

ART. 14 ACCERTAMENTO D'UFFICIO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA

1. Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9, comma 5, e 10 del D. Lgs. 507/1993.

2. Nell'avviso di accertamento oltre ai dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

ART. 15
RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 16
ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D. Lgs. 507/1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- l) per i veicoli di cui al comma 3 dell'art. 13 del D. Lgs. non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 17 OGGETTO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni del Regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Il servizio è obbligatorio nel Comune di Gambolò.

ART. 18 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
5. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs. 507/93; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

ART. 19 RICHIESTA DEL SERVIZIO

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono richiederlo, tre giorni lavorativi prima della data prenotata, al servizio comunale, indicando il numero dei manifesti e del materiale che si vuole affiggere e, contestualmente, deve effettuare o comprovare di aver provveduto al pagamento dei relativi diritti.
2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.
3. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.
4. Le prenotazioni vengono annotate in apposito registro cronologico, che determina anche l'ordine di precedenza.
5. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Lire 50.000 per ciascuna commissione.
6. Il registro contiene :

- data di ricevimento della commissione;
- denominazione del committente;
- titolo dell'affissione;
- data e durata dell'affissione.

7. La prenotazione non può avvenire prima di tre mesi dalla data richiesta per l'affissione.

ART. 20 MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, annotata nel registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
9. In caso di più commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
10. Le eventuali variazioni ed aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove distinte affissioni.
11. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, come pure le eccedenze di qualsiasi genere, se non ritirati entro 30 giorni da quando sono pervenuti vanno inviati al macero senza altro avviso.
12. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione nel termine anzidetto comporta l'accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonchè la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

ART. 21 PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 12 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

2. E' consentito il pagamento diretto al Comune del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

ART. 22 RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 23 ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Si considerano esenti i manifesti indicati al comma 1 lettera a) del presente articolo, che, pur riportando anche l'indicazione di soggetti privati, perché finanziatori riguardando le attività istituzionali del Comune e sempreché l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

CAPO IV - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24

TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Agli effetti del presente capo, per impianti pubblicitari non s'intendono solo quelli definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495, ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive.
2. La tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate con apposite norme da inserire nel Regolamento comunale riguardante:
"la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico".
3. La superficie dell'impianto per le pubbliche affissioni è calcolata in misura proporzionale al numero degli abitanti e deve essere comunque non inferiore a mq. 12 ogni mille abitanti, sulla base della popolazione residente nel Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento.
4. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 7640 unità registrata al 31 dicembre 1993, non deve essere inferiore a mq. 92, pari a nr. 131 fogli del formato 70 X 100.
5. La superficie minima indicata al comma 3 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

ART. 25

RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 70% alle affissioni di natura commerciale.
2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 50% della superficie degli impianti pubblici di cui al comma 1.

ART. 26

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari deve essere approvato dal Consiglio Comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sentito il parere della Commissione Edilizia.
2. Preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, si procede all'approvazione del piano definitivo da parte del Consiglio Comunale.
3. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

4. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

5. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dall'espansione dei centri abitati, dallo sviluppo della viabilità e da ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 27

IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 24 nonché della distribuzione risultante dal piano generale degli impianti, la Giunta Comunale può concedere a soggetti privati, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (a titolo esemplificativo: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione e simili).

ART. 28

AUTORIZZAZIONI

1. L'effettuazione della pubblicità, tramite installazione o collocazione di appositi impianti è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche ed assimilate o da esse visibili, è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 495/92.

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D. Lgs. 285/92.

4. In casi particolari l'Amministrazione potrà autorizzare mezzi pubblicitari nelle sedi delle attività cui si riferiscono e nelle pertinenze accessorie delle stesse, purché realizzati con materiale e stile compatibili con le caratteristiche architettoniche degli edifici e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

5. L'autorizzazione comunale è da considerarsi implicita nelle attestazioni di avvenuto pagamento nei casi di:

a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle distribuzioni del carburante;

b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

6. Non è richiesta autorizzazione nei casi previsti dal D. Lgs. 507/1993, all'art. 13, comma 4 e all'art. 17 comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g). Per i casi contemplati dai commi h) e i) solo per quanto installato all'interno dei locali.

7. Non è soggetta ad autorizzazione la pubblicità effettuata mediante locandine, cartoncini e simili, da collocare a cura dell'utente all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico. Devono però apportare il timbro recante la data di scadenza.
8. Quando l'affissione diretta di locandine ha carattere ricorrente e comporta l'affissione di più di una edizione con aggiornamenti, nel corso dello stesso mese, l'utente dovrà presentare l'elenco dettagliato dei locali all'interno dei quali detti mezzi pubblicitari saranno collocati. In tali casi si applica l'imposta sulla pubblicità commisurata ad un decimo della tariffa annua per ciascun mese, indipendentemente dal numero degli aggiornamenti della locandina in questione. In questa ipotesi si prescinde dalla timbratura di cui al precedente comma, a condizione che l'utente esponga le locandine esclusivamente all'interno dei locali ricompresi nell'elenco allegato alla dichiarazione d'imposta e consegna copia della locandina medesima al servizio affissioni, ogni volta che viene affisso l'aggiornamento.
9. Quando detta fattispecie ha carattere occasionale, si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dettagliato dei locali. In tal caso, tuttavia, l'utente dovrà pagare l'imposta commisurando la categoria.
10. E' soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle pertinenze di proprietà delle Ferrovie di cui all'art. 14 comma 4 del D. L. 318/86 convertito in Legge 488/86.
11. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
12. Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, il competente ufficio dell'Amministrazione deve comunicare l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.
13. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, che potesse avanzarsi nei confronti del Comune in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione rilasciate.
14. L'autorizzazione decade quando:
 - 1) non vengono osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - 2) non venga usufruita entro il termine di 120 giorni dalla data del rilascio, salvo proroga su richiesta degli interessati;
 - 3) nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione.
15. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni, secondo quanto previsto dal 6° comma dell'art. 47 del D.P.R. 495/92, rinnovabile tacitamente se non viene presentata disdetta dalle parti entro la scadenza.
16. Il Sindaco potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.
17. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 dell'art. 53 del D.P.R. 495/92, sono tenuti a compilare un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, secondo quanto indicato nel 9° comma dell'art. 53 del D.P.R. suindicato.

ART. 29 DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

1. Per ottenere l'autorizzazione prevista dal precedente art. 28, gli interessati devono presentare all'Amministrazione comunale domanda in carta legale diretta al Sindaco.
2. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - 1) generalità, residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività svolta;
 - 2) strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione o trasformazione;

3) nel caso di insegne od altri mezzi pubblicitari luminosi o illuminati, è necessario che sia dichiarata l'idoneità in riferimento alla Legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti;

4) la ragione sociale e la sede legale della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale e partita IVA.

3. Alla domanda deve essere allegata:

a) documentazione dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove il mezzo pubblicitario verrà collocato.

A tal fine si dovrà produrre una chiara documentazione fotografica formato minimo cm. 9 x 12 dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio specifico o dell'ambiente circostante, nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte;

b) progetto dal quale risulti un prospetto a sezione.

4. Le domande incomplete non sono poste all'ordine del giorno e non potranno essere esaminate se non opportunamente integrate dai dati e documenti mancanti.

5. Queste verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

6. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere più mezzi pubblicitari della stessa attività.

ART. 30

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) provvedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.

2. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

ART. 31

ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo del mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso od indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 34 del presente Regolamento.

ART. 32
DIVIETI E LIMITAZIONI

1. La pubblicità sonora è limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta e per tempi e orari limitati. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e simili.
2. La distribuzione e il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici sono vietati a norma del D.P.R. 16.12.1992, nr. 495.

ART. 33
PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA'
A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a Leggi e Regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 34 del presente Regolamento.

ART. 34
MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al successivo comma 5, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza, provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano oltre le sanzioni amministrative anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

ART. 35
PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà Comunale o dati in godimento al Comune, ovvero sui beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nè l'applicazione della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche.
2. Il canone di affitto di concessione è determinato con deliberazione della Giunta Comunale e la relativa richiesta comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo da versare. In caso di pubblicità esistente e di variazione della misura del corrispettivo, l'utente deve comunicare entro 30 giorni l'accettazione del nuovo corrispettivo o rinunciare all'uso del bene comunale.

ART. 36
SPAZI PRIVATI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso anche tacito dei rispettivi proprietari.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel calcolo della superficie complessiva obbligatoria determinata nell'art. 24 del presente Regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

ART. 37
DIVIETO DI INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

1. Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della Legge 29.06.1939 nr. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e sugli altri beni di cui all'art. 22 della Legge 1.06.1939, nr. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità.
3. Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 39 TARIFFE E MAGGIORAZIONI

1. Il D. Lgs. 507 disciplina la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi (art. 14), la pubblicità varia (art. 15) e il diritto sulle pubbliche affissioni (art. 19), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente.
2. Le tariffe e le maggiorazioni dell'imposta comunale per la pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni sono quelle stabilite dal D. Lgs. 507.
3. Le tariffe e le maggiorazioni si intendono prorogate di anno in anno se non vengono modificate dalla Giunta Comunale entro il 31 Ottobre dell'anno precedente a quello dell'applicazione.

ART. 40 DOCUMENTI PER LE RICHIESTE DI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. I Comitati, le Associazioni, le fondazioni ed ogni altro Ente senza scopo di lucro al fine di ottenere la riduzione del 50% della tariffa dell'imposta o del diritto di cui rispettivamente agli art. 15 e 22 del presente Regolamento, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione da cui risulti il diritto alla riduzione.
2. Per quanto attiene all'imposta sulla pubblicità la documentazione dovrà essere prodotta insieme alla richiesta di autorizzazione.
3. Per quanto attiene alle affissioni la documentazione dovrà essere prodotta almeno tre giorni lavorativi prima della data di richiesta per l'affissione.
4. La mancata presentazione nei termini suddetti della documentazione per ottenere la riduzione comporta la non attribuzione della riduzione medesima.
5. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali ai fini della riduzione del 50% della tariffa dell'imposta o del diritto dovrà essere presentata idonea documentazione da produrre almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio della pubblicità o dell'affissione.
6. I requisiti necessari per ottenere la riduzione sono verificati direttamente dal Responsabile del Servizio attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari. Quando ciò non sia possibile o sussistono incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica nella dichiarazione la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate che danno diritto alla riduzione d'imposta.
7. Idonea documentazione dovranno produrre i Comitati, le Associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui all'art. 31 del presente Regolamento, per le insegne, le targhe e simili, apposte per l'individuazione delle rispettive sedi.
8. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 16 lettera g) del presente Regolamento compete agli Enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

ART. 41
SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 11 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 42
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano le sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nella sezione I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981, nr. 689, salvo quanto di seguito previsto.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da Lire duecentomila a Lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.
3. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.
4. L'ammontare delle sanzioni amministrative è determinato, anche in via generale, dal Sindaco, con propria ordinanza, nel rispetto dei limiti di Legge.
5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonchè dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 43
NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993, nr. 507 e successive modifiche.

ART. 44
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8.06.1990, nr. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore in data 1.01.1997.